
*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013*

Vale la pena di ricordare che il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dispone che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è svolto sulla base di un Contratto nazionale di servizio, di durata triennale, stipulato tra il Ministero delle Comunicazioni, oggi Ministero dello Sviluppo Economico, e la società concessionaria del servizio, società che, ai sensi dell'art. 49 dello stesso Testo Unico, è, fino al 6 maggio 2016, la RAI Radiotelevisione italiana. Ebbene, anche nel 2013, l'UICI ha dovuto richiamare la RAI al rispetto dell'art. 13 del Contratto nazionale di servizio, scaduto il 31 dicembre 2012 e, nelle more del rinnovo, tuttora vigente.

In particolare, ha chiesto il rispetto dell'articolo, nella parte in cui fa obbligo all'Azienda di assicurare la fruibilità dell'offerta televisiva mediante le programmazioni audiodescritte, di incrementare progressivamente il volume di tali programmazioni e di garantire che esse siano effettivamente ricevute su tutto il territorio nazionale.

Ha, inoltre, chiesto di destinare, in modo esclusivo e sistematico, una delle tracce sonore, associate a ciascuno dei canali televisivi attivati in tecnica digitale, alla trasmissione delle audiodescrizioni; è stato sottolineato che quest'impiego del multicanale audio, unito allo sviluppo, sulla piattaforma digitale, di nuovi canali generalisti, semigenarilisti e tematici, permetterebbe di aumentare significativamente le opzioni di scelta degli utenti con disabilità visiva della RAI.

Le richieste sono, purtroppo, rimaste in buona parte senza esito, motivo per il quale la dirigenza associativa intraprenderà nuove azioni nei confronti delle autorità politiche responsabili.

È comunque proseguita la collaborazione con la Direzione di Televideo RAI per la programmazione della pagina 790, che è stata intitolata "*Per saperne di più*", destinata, in particolare, a rivolgere le informazioni, oltre che ai ciechi ed agli ipovedenti, a tutti i cittadini che possano avere un qualche interesse per le problematiche della categoria. Per tale attività sono stati predisposti alcuni specifici programmi da trasmettere via telesoftware, soprattutto dedicati ai bambini.

Positiva è stata, invece, l'evoluzione delle relazioni tra l'UICI e l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, che rappresenta, direttamente o indirettamente, la totalità delle aziende di credito italiane, o operanti in Italia, e la parte più significativa degli intermediari finanziari.

Associazione volontaria senza finalità di lucro, l'ABI promuove non solo la crescita ordinata, stabile ed efficiente del sistema bancario e finanziario, ma anche la coscienza dei valori sociali all'interno del settore creditizio.

In questo quadro, si colloca la sigla, il 22 ottobre 2013, di un Protocollo d'Intesa tra l'ABI e l'UICI, destinato a favorire la massima accessibilità dei non vedenti alle strutture, ai prodotti e ai servizi bancari.

Su tale base verranno progettate e realizzate, in via sperimentale, iniziative formative a favore dei lavoratori non vedenti del settore, visite nelle filiali per verificare l'effettiva fruibilità da parte degli utenti, ciechi e ipovedenti, delle strutture dedicate (percorsi attrezzati, parcheggi riservati, ecc.), delle strumentazioni innovative (token, bancomat, totem, dispositivi di prenotazione, ecc.) e dei prodotti creati per specifiche esigenze.

Intanto, è stato messo a punto ed inviato a tutte le aziende bancarie un Decalogo delle regole di comportamento da tenere in presenza di clienti bancari, non vedenti, ipovedenti o mal vedenti.

Massima attenzione l'UICI ha, poi, riservato alle società farmaceutiche e alle altre aziende che hanno richiesto informazioni sulle norme che disciplinano l'etichettatura in braille dei prodotti e pareri sull'ortografia e sulla conformità alle prescrizioni, concernenti diametro, spessore e spaziatura dei punti braille, dettate dal decreto del Ministro della sanità 24 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1997, n. 262, di singole etichette.

Attività destinate ai soci

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013*

Numerose e varie sono state, nel 2013, le attività che l'UICI ha destinato ai soci e, in generale alle persone cieche ed ipovedenti, per incoraggiarne la vita di relazione.

In primo luogo, si è sostenuta la partecipazione associativa, rispondendo, con puntualità, a tutti i quesiti posti e intervenendo, in rappresentanza dei soci che hanno lamentato irregolarità nell'erogazione dei servizi di assistenza, presso le Attività Sociali d'Impresa e Rapporti con le Associazioni della Direzione Centrale Comunicazioni Esterne delle Ferrovie dello Stato Italiane e presso l'Ufficio Carta Diritti e Qualità Servizi Aeroportuali della Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti dell'ENAC, organismo responsabile, ai sensi del decreto ministeriale 24 luglio 2007, n. 107/T, dell'applicazione del Regolamento (CE) 1107/2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

In secondo luogo, è stata data evidenza alle misure, statali e regionali, e alle promozioni commerciali, riconducibili a politiche di inclusione sociale. In tale ambito è stato dato particolare risalto alle seguenti iniziative.

- La messa in circolazione, il 2 maggio 2013, della seconda serie della banconota da cinque euro, cui farà seguito, nel breve e medio periodo, l'emissione di una seconda serie dei biglietti da 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro. Le banconote della seconda serie, denominata "Europa", avranno gli stessi disegni e gli stessi colori delle banconote della prima serie, ispirata al tema "Epoche e stili". Presenteranno, tuttavia, delle caratteristiche di novità, frutto dei progressi realizzati nel campo della sicurezza della cartamoneta, che permetteranno di ridurre il rischio della contraffazione. Inoltre, per facilitare gli ipovedenti, sul fronte delle banconote, le cifre, che indicano il valore in euro dei biglietti, saranno realizzate a dimensioni ingrandite e i biglietti di taglio vicino avranno colori contrastanti; così, i 5 euro saranno in grigio, i 10 euro in rosso e i 20 euro in blu. Per agevolare i non vedenti, le banconote avranno dimensioni diverse, a seconda del taglio, e lungo i bordi recheranno impressi, in tutti i tagli della seconda serie, degli elementi a rilievo, percepibili al tatto.
- Gli sconti per l'acquisto di vetture entro la rete concessionaria Fiat - Lancia - Alfa Romeo - Fiat Professional.
- La presentazione a Bergamo, il 26 febbraio 2013, del nuovo pass europeo per disabili, che i Comuni italiani sono tenuti ad adottare entro il 15 settembre 2015. Il Cude, o Contrassegno unificato disabili europei, ha validità quinquennale, riporta sul fronte il numero di identificazione, la data di scadenza, i dati dell'Ente rilasciante e l'indicazione "parcheggio per disabili" scritta in 20 lingue, e reca solo sul retro, a tutela della privacy, la fotografia e la firma del titolare. Il Cude consente di usufruire degli spazi di sosta riservati, di sostare nelle zone a disco orario senza limiti di tempo e di sostare gratuitamente nelle aree a pagamento, nel caso in cui sia espressamente specificato dalla segnaletica verticale in loco e nel caso risultino già occupati o indisponibili gli stalli riservati agli invalidi. Consente, inoltre, sul territorio nazionale, di accedere nelle zone a traffico limitato (previa comunicazione della targa del veicolo, qualora la ZTL sia dotata di telecamere per il controllo degli accessi) e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli e a condizione di non recare intralcio.
- Le agevolazioni che la normativa tributaria riserva ai contribuenti con disabilità, come modificate e integrate dalle disposizioni recate dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 4.
- L'emanazione della deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1679 del 19 dicembre 2012, che prevede l'applicazione dell'istituto della riconducibilità per omogeneità funzionale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, per i dispositivi microelettronici di nuova generazione

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013*

(tablet, video telefoni portatili, ecc.), a favore di persone sorde o affette da cecità totale o parziale.

- L'approvazione, con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1862 del 22 maggio 2013, dell'inserimento nel "Repertorio Regionale delle Figure Professionali" di sei nuove figure, tra le quali quella di "Tecnico dell'educazione e della riabilitazione in Orientamento e Mobilità e Autonomia Personale per disabili visivi".

In terzo luogo, sono state promosse le seguenti iniziative e manifestazioni.

- L'attivazione della *mailing list* sportetempoliberouici. Moderata dal Coordinatore della Commissione nazionale per la promozione dello sport e delle attività per il tempo libero, la lista nasce come vetrina di eventi sportivi e manifestazioni per il tempo libero e come luogo di discussione dei principi, dei criteri e delle regole di attività, giochi e discipline. La partecipazione dei massofisioterapisti e dei fisioterapisti con disabilità visiva ai servizi di assistenza medica allestiti per gli atleti partecipanti alla 19° Edizione della Maratona di Roma, svolta il 17 marzo 2013.
- La 2° Corsa Nazionale dell'UICI, svolta a Trieste il 5 maggio 2013, contestualmente alla 14° Edizione della Maratona d'Europa, corsa su strada di livello internazionale di categoria "A" di 42,195 chilometri; alla 18° Edizione della Maratonina Europea dei due Castelli, corsa su strada di livello internazionale di categoria "B" di 21,097 chilometri; e alla 20° Edizione della Bavisela Family, gara non competitiva ad andatura libera di sette chilometri. I partecipanti alla 2° Corsa Nazionale UICI hanno avuto l'opportunità di misurarsi sulla lunghezza preferita, insieme a tutti gli altri maratoneti, e di soggiornare presso l'Istituto per Ciechi Rittmeyer di Trieste.
- La 21° Edizione del Raid Ciclistico in Tandem, già ricordata nella sezione dedicata all'Organizzazione.
- L'11° Campionato Nazionale di Scopone Scientifico, aperto a coppie di giocatori, costituite da uno o due Soci UICI ed articolato in fasi provinciali, regionali e nazionali. L'organizzazione delle diverse fasi è stata affidata, rispettivamente, ai Presidenti delle Sezioni Provinciali o loro delegati, ai Presidenti dei Consigli Regionali o loro delegati e al Coordinatore della Commissione Nazionale Sport e Tempo Libero. Le finali del Campionato sono state disputate a Bologna, dal 25 al 27 ottobre 2013.
- La 1° Gara Nazionale di Pesca alla Trota, svolta il 5 ottobre 2013, presso il Laghetto "Al Salice" di Villesse, in provincia di Gorizia. Ai partecipanti, cui sono stati affiancati esperti della specialità, che si sono occupati di innescare l'amo, lanciare la lenza e slamare la preda, è stata data offerta l'opportunità di prendere parte ad una visita guidata alla città di Trieste, con soggiorno presso l'Istituto per Ciechi "Rittmeyer".
- La celebrazione della Giornata del Cane Guida, mediante lo svolgimento di una conferenza stampa nazionale, organizzata presso la Sede Centrale dell'UICI il 16 ottobre 2013, anch'essa già descritta nella sezione Organizzazione.

In quarto ed ultimo luogo, si è data pubblicità ad iniziative promosse da altre Organizzazioni, a fini di integrazione sociale. Si è, tra altro, provveduto a segnalare:

- Il workshop Grundtvig "Architettura italiana e fotografia tattile", svolto, a cura dell'associazione di promozione sociale Creativi 108, a San Giovanni in Persicelo, in provincia di Bologna, dal 4 al 12 giugno 2013, aperto a persone, con o senza disabilità visiva, provenienti dai diversi Paesi dell'Unione Europea.
- L'invito di ENAT, Rete Europea per il Turismo Accessibile, a partecipare, mediante la compilazione on line di questionari, a due ricerche, l'una mirata ad individuare le informazioni relative all'accessibilità dei luoghi che le persone

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013*

disabili ritengono importanti nella pianificazione delle vacanze, l'altra, condotta per conto della Commissione europea, destinata a tracciare i servizi di turismo accessibile in Europa.

- Il Premio Europeo per l'Accessibilità delle Città, l'Access City Award, organizzato dalla Direzione Generale Giustizia, Diritti Fondamentali e Cittadinanza della Commissione Europea per promuovere l'accessibilità all'interno degli spazi urbani di tutti i cittadini e, in particolare, di quelli disabili ed anziani. Il Premio è riservato alle Amministrazioni delle città europee con almeno 50.000 abitanti.
- L'invito della società spagnola Engiter a partecipare ad alcuni test di verifica del funzionamento di un proprio prototipo, ideato per consentire ai non vedenti di individuare ostacoli, valutare distanze e leggere indicazioni.
- Il Corso subacqueo per non vedenti organizzato dall'associazione Albatros Progetto Paolo Pinto Scuba Blind International dal 3 al 9 giugno 2013, nell'Area Marina Protetta delle Isole Tremiti.
- La 16° Edizione della Manifestazione Cicloturistica in Tandem non competitiva, di 45 chilometri, con partenza da Ascoli Piceno ed arrivo a Grottammare, organizzata dalla Sezione Provinciale di Ascoli Piceno, il 16 giugno 2013 (cfr. Organizzazione).
- Gli incontri conclusivi della stagione di Baseball Giocato da Ciechi, giocati, per l'assegnazione della Coppa Italia, l'8 settembre 2013 a Firenze Campo Cerreti e il 15 settembre a Bologna Campo Leoni.
- Le visite guidate ad alcuni siti storico-artistici del bresciano e al Museo Archeologico Nazionale di Mantova, organizzate dal Gruppo Archeologico, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, per il 1° dicembre 2013.

Attività di studio e proposta legislativa

Come già detto nella sezione sui rapporti con il Parlamento l'Unione ha provveduto ad elaborare proposte di modifica alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici",

Su indicazione della Direzione e del Consiglio Nazionali, lo schema di legge è stato portato a conoscenza della base associativa, per consentire la formulazione di ulteriori integrazioni, rispetto a quelle già previste

Inoltre l'accessibilità digitale, in specie dei materiali e degli applicativi in uso nelle scuole, e l'integrazione e la modifica della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono state oggetto di approfondimento, nell'ambito della rubrica audio *on-line* "Parla con l'Unione".

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013*

LAVORO E PREVIDENZA

In questa sezione vengono trattati insieme sia i problemi riguardanti la formazione professionale, sia quelli concernenti il collocamento obbligatorio sia, infine, i problemi connessi con il trattamento di pensione contributiva e, in particolare, dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità, nonché con il beneficio di 4 mesi di anzianità figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, previsto dalle leggi 113/85 (articolo 9, comma 2) e 120/91 (articolo 2).

- Lavoro

Centri per l'impiego – Applicazione leggi speciali per disabili

Al riguardo le crescenti criticità del mercato del lavoro hanno richiesto necessariamente una serie di interventi mirati da parte dell'Unione, nel proprio ruolo di rappresentanza della categoria, per difendere il diritto al collocamento obbligatorio di tanti non vedenti in cerca di occupazione, soprattutto nei casi in cui le inadempienze datoriali non vengano sanzionate dalle autorità istituzionali preposte (Ministero del Lavoro con compiti ispettivi da un lato, Centri provinciali per l'Impiego per l'attivazione dei meccanismi assunzionali dall'altro).

Tanto considerato, la dirigenza associativa ha attuato una opera di sensibilizzazione nei confronti dei Centri per l'Impiego meno virtuosi per segnalare loro eventuali inadempienze e richiedendone una sollecita soluzione a tutela del diritto al lavoro delle persone disabili p

Secondo il rapporto Isfol 2008, che ricostruisce i punti salienti della programmazione europea 2007-2013 studiata per avvicinare tutti i Paesi agli obiettivi di Lisbona, non si sono mai avuti in Italia così tanti disabili iscritti agli elenchi unici provinciali del collocamento: una cifra che supera le 700.000 unità complessive.

Ciò non di meno si è dovuto riscontrare che presso alcuni Centri per l'Impiego le operazioni di trattamento dei dati relativi all'elenco anagrafico dei lavoratori disabili, concernenti inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento, subiscono dei ritardi ingiustificabili (a volte di anni, in alcuni casi), a dispetto di una tempistica cogente fissata dai regolamenti organizzativi in materia di collocamento al lavoro ed avviamento al lavoro, a cui ogni Centro per l'Impiego deve attenersi.

Tra le categorie più colpite ci sono i centralinisti telefonici non vedenti, nonostante le leggi speciali a loro tutela, a causa della mancata copertura dei posti operatore, fenomeno piuttosto diffuso, a fronte di una profonda criticità impiegatizia, pur parlando di persone professionalizzate e che godono di una normativa di settore specifica. Capita spesso, inoltre, che il mancato aggiornamento dell'albo professionale comporti la permanenza in graduatoria di persone in realtà già assunte da tempo, che per noncuranza non ne hanno dato comunicazione al Centro per l'Impiego, con la paradossale conseguenza che gli aventi diritto, loro malgrado, si trovano in posizioni ingiustificatamente più basse. Altrettanto di frequente restano in graduatoria, senza essere declassate di posizione, persone che per due volte consecutive, senza un giustificato motivo, non hanno risposto alla convocazione ovvero hanno rifiutato il posto di lavoro offerto, compatibile con la propria disabilità fisica e corrispondente alle disponibilità dichiarate all'atto di iscrizione (nonostante le precise normative al riguardo).

In considerazione di tali criticità, la Presidenza Nazionale dell'UICI ha deciso di intervenire con l'autorità che le normative in vigore conferiscono all'Unione, richiedendo ai Centri per l'Impiego inadempienti di operare sollecitamente un più puntuale controllo sulle liste speciali dei portatori di handicap e, per i centralinisti telefonici non vedenti, sull'albo professionale, per garantire al meglio la regolarità di composizione della graduatoria in essere dei candidati disabili, per ciascun tipo di classe e di concorso.

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013*

In particolari circostanze il reiterato silenzio delle istituzioni coinvolte ha condotto alla necessità di richiedere – tramite interventi ad hoc – sul territorio soluzioni operative più stringenti per la composizione delle graduatorie del collocamento obbligatorio, secondo parametri di valutazione omogenei per tutti.

Tutte le strutture periferiche dell'associazione sono state impegnate sul territorio a segnalare eventuali inadempienze da parte dei locali Centri per l'Impiego, indicando contestualmente tutta una serie di informazioni fondamentali ai fini della predisposizione di un intervento efficace e mirato:

- nominativo del Dirigente responsabile del Centro, unitamente ad un indirizzo e-mail personale per la corrispondenza diretta;
- recapiti postali del Centro per l'impiego (indirizzo, CAP, numero fax ed eventualmente indirizzo e-mail);
- tipologia di problema nel dettaglio, quantificando in via approssimativa il lasso di tempo intercorrente dall'ultimo aggiornamento delle liste.

Sempre al fine di agevolare il procedimento di collocamento obbligatorio dei minorati della vista, si è inteso anche richiamare l'attenzione degli Ispettorati Territoriali del Lavoro più latitanti, sull'importanza del ruolo loro demandato in ambito di collocamento obbligatorio (art. 8, comma 2 DPR n. 333/2000), in particolare per quanto attiene ai compiti di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni ai datori di lavoro inottemperanti alle leggi speciali.

Tutte le Sezioni Provinciali, in virtù del ruolo di rappresentanza sul territorio, hanno, pertanto, intensificato la propria azione presso gli Uffici di controllo ispettivo Regionali e Provinciali, per sollecitarli a una pronta operatività su due fronti d'azione istituzionale, ovvero:

- rispetto della quota di riserva (art. 3, legge n. 68/1999) e, per quanto riguarda i centralinisti non vedenti, della copertura di posti operatori vacanti, almeno nel limite previsto dalla normativa vigente (art. 3, legge n. 113/1985);
- applicazione delle sanzioni pecuniarie, laddove venga accertato l'illecito amministrativo.

La Presidenza Nazionale ha, dal canto suo, rafforzato i contatti con la Direzione Generale dell'Attività Ispettiva (DGAI) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita col D.lgs. n. 124/2004, per denunciare le principali situazioni di criticità.

In tutti i casi necessari, eventualmente anche attraverso l'istituto della diffida ex art. 13 del D.lgs. n. 124/2004, i Centri per l'impiego, da un lato, sono stati sollecitati ad attivare le procedure di assunzione, mentre gli Ispettorati del lavoro, dall'altro, sono stati richiamati a fare sopralluoghi mirati sui datori di lavoro e, in caso di inadempienza agli obblighi occupazionali, a comminare ai trasgressori le relative sanzioni pecuniarie.

Si ricorda, a tale proposito, che il Ministero del lavoro, con decreto direttoriale n. 181/2012 ha disposto l'aggiornamento delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 113/1985, art. 10 adeguandole in base alla variazione triennale dell'indice del costo della vita sia per il caso di mancata effettuazione nei termini, da parte dei datori di lavoro obbligati, delle comunicazioni di cui all'articolo 5 della citata legge n. 113/1985, sia in caso di mancata assunzione dei centralinisti non vedenti, da parte dei datori di lavoro obbligati.

Pertanto, oltre il termine decorrente dall'emissione del verbale di accertamento della sussistenza dell'obbligo di assunzione di un centralinista, il comportamento omissivo e/o di rifiuto dell'assunzione da parte del datore di lavoro deve avere necessariamente, come conseguenza, l'irrogazione della sanzione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, visto che l'obbligo di assunzione non lascia margini di discrezionalità al datore di lavoro (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 27.5.1999, n. 302).

Si sottolinea, poi, che l'importo della sanzione viene destinato alla Regione di competenza per il Fondo regionale per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini, così da incentivare al massimo il meccanismo

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013*

a regime, attraverso si creerebbe un processo virtuoso, dove la collaborazione tra Ispettorato del Lavoro, Centri per l'Impiego e Regione (per quanto riguarda la formazione e l'adeguamento della strumentazione assistiva) garantirebbe ai lavoratori non vedenti la massima tutela sotto più punti di vista.

Sentenza 4 luglio 2013, n. C-312/11 Corte Di Giustizia CE-UE

Nel corso dell'anno la Corte di Giustizia CE-UE, con la Sentenza 4 luglio 2013, n. C-312/11, ha statuito che la Repubblica Italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Nell'iter logico-argomentativo del giudizio della Corte emergono numerosi spunti di particolare interesse.

Il primo concerne la nozione di "handicap".

Secondo la Corte, alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, tale nozione deve essere intesa nel senso che si riferisce ad una limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Tale nozione si applica, necessariamente, anche al campo di azione della citata direttiva 2000/78.

Il secondo concerne l'interpretazione del concetto di "soluzioni ragionevoli".

In conformità all'articolo 2, quarto comma, della Convenzione dell'ONU, gli accomodamenti o soluzioni ragionevoli sono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Secondo la Corte, tale concetto deve essere inteso nel senso che si riferisce all'eliminazione delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Di conseguenza, dal testo dell'articolo 5 della direttiva 2000/78, letto in combinato disposto con i considerando 20 e 21 della medesima direttiva², risulta che gli Stati membri devono stabilire nella loro legislazione un obbligo per i datori di lavoro di adottare provvedimenti appropriati, cioè provvedimenti efficaci e pratici, ad esempio sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei compiti in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, senza imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato. Tali provvedimenti possono anche consistere in una riduzione dell'orario di lavoro.

Pertanto, alla luce delle predette considerazioni, per trasporre correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78 non è sufficiente disporre misure pubbliche di incentivo e di sostegno, ma è compito degli Stati membri imporre a tutti i datori di lavoro l'obbligo di adottare provvedimenti specifici a favore di tutti i disabili, nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro.

Sotto tale riguardo l'ordinamento italiano risulterebbe manchevole per i seguenti aspetti:

- la legge n. 104/1992 non garantisce che tutti i datori di lavoro siano tenuti ad adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore dei disabili, come esige l'articolo 5 della direttiva 2000/78;
- la legge n. 381/1991, destinata all'inserimento lavorativo dei disabili attraverso le cooperative sociali, non contiene neanche disposizioni che impongano a tutti i

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013*

datori di lavoro l'obbligo di adottare provvedimenti appropriati, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/78;

- la legge n. 68/1999 non è volta a disciplinare quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2000/78;

- il decreto legislativo n. 81/2008 disciplina solo un aspetto dei provvedimenti appropriati richiesti dall'articolo 5 della direttiva 2000/78, cioè l'adeguamento delle mansioni alla disabilità dell'interessato.

Pertanto, la Corte ha concluso che la legislazione italiana, anche se valutata nel suo complesso, non assicura una trasposizione corretta e completa dell'articolo 5 della direttiva 2000/78, dal momento che “non impone all'insieme dei datori di lavoro l'obbligo di adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione”.

Ci si augura che il legislatore italiano intervenga quanto prima per sanare tale vulnus legislativo, più volte segnalato anche dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nelle sedi politiche ed amministrative competenti.

Centralinisti

Il lavoro del tavolo tecnico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è proseguito lungo tutto il corso dell'anno e, dopo quasi due anni, ha raggiunto un risultato a lungo atteso e che, francamente, avrebbe potuto essere conseguito con ben altro anticipo: la Conferenza delle Regioni, infatti, a fine luglio ha stabilito ciò che l'Unione sostiene da molti anni, vale a dire che gli uffici del Ministero del Lavoro possono iscrivere all'albo dei centralinisti le tre nuove figure professionali previste dal Decreto Salvi del 10.1.2000, senza elaborazione di nuovi profili professionali.

Al riguardo, infatti, nonostante il riconoscimento dell'equipollenza (ai sensi del DM 11 luglio 2011) della figura di centralinista telefonico non vedente alla figura di “operatore amministrativo segretariale”, contenuta nel Repertorio delle figure nazionali di riferimento relative alle qualifiche professionali - approvato con l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 - rimane tutt'ora l'impossibilità, per i non vedenti che hanno conseguito questa qualifica, di essere assunti come centralinisti telefonici, a causa della mancata iscrizione all'albo.

Nell'ambito dell'istruttoria tecnica intervenuta sulla questione, cui hanno partecipato le strutture del Ministero del Lavoro, del MIUR e delle Regioni, il Ministero del Lavoro ha rilevato l'opportunità di prevedere, a livello regionale, nell'ambito della figura dell'operatore amministrativo segretariale, uno specifico profilo per il centralinista telefonico non vedente.

Le Regioni, a seguito di approfondimento tecnico, hanno ritenuto non necessario individuare un ulteriore profilo, valutando che la figura nazionale di Operatore amministrativo segretariale e i profili regionali collegati, già rispondono alle caratteristiche di una offerta formativa che consente l'iscrizione al collocamento per i non vedenti.

La Conferenza ha ritenuto superfluo il citato profilo ed ha invitato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad iscrivere all'albo dei centralinisti le nuove tre figure di lavoratori ciechi.

La Presidenza Nazionale ha, quindi, compiuto immediatamente il susseguente intervento presso il Ministero del Lavoro al fine di individuare la soluzione di un problema che perdura da oltre 13 anni: e che ha condotto, nel 2011, ad una mobilitazione di tutta la categoria attraverso sit in presso tutte le Prefetture d'Italia

Perdurando il silenzio delle autorità competenti, è stata anche predisposta una apposita interrogazione parlamentare, a firma dell'On. Pisicchio, per conoscere, alla luce della normativa prima richiamata, se il Ministro interrogato non ritenga il caso di dover

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013*

intraprendere iniziative per trovare una soluzione immediata ad una questione che ormai si trascina da tredici anni e che riguarda soggetti già duramente colpiti dalla minorazione della vista, alla quale si aggiunge una grave situazione occupazionale, visto che, nonostante l'equipollenza sia espressamente contenuta nel repertorio delle figure nazionali di riferimento relative alle qualifiche professionali, approvato con l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, resta l'impossibilità, per i non vedenti che hanno conseguito questa qualifica di essere assunti come centralinisti telefonici, a causa della mancata iscrizione all'albo.

Di notevole importanza per la categoria dei centralinisti è stato anche il parere che in data 22 maggio 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso in materia di collocamento obbligatorio dei portatori di handicap, in risposta ad un quesito da parte dell'INPS

La questione può essere così riassunta: l'INPS ha avanzato la possibilità di sospendere, almeno per tutto l'anno 2013, gli obblighi assunzionali relativi ai soggetti disabili e ai centralinisti non vedenti in particolare, previsti rispettivamente ai sensi della legge n. 68/1999 e della legge n. 113 del 1985. La sospensione richiesta, come precisato dall'Istituto, sarebbe stata da giustificare sulla base delle modifiche organizzative a cui l'ente è stato sottoposto negli ultimi anni per una serie di interventi normativi che hanno portato a determinare posizioni in organico di soprannumerarietà o di eccedenza (soppressione INPDAP e ENPALS e trasferimento delle funzioni all'INPS; riduzione delle dotazioni della pubblica amministrazione per effetto della *spending review*).

Con il parere di cui trattasi, la Funzione Pubblica se da un lato ha ritenuto di accogliere l'esigenza di sospendere gli obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 68/1999 fintanto che la eccedenza di personale non venga meglio razionalizzata, anche per evitare il rischio della perdita del posto di lavoro del personale già di ruolo in esubero; dall'altro, invece, ha inteso ribadire esplicitamente la tutela assunzionale della sola categoria dei centralinisti non vedenti, in applicazione della legge n. 113/1985, di specialissima e di stretta interpretazione.

Particolarmente apprezzabile, al riguardo, è stato il richiamo all'art. 4, comma 4, della legge n. 113/1985, attraverso il quale viene confermata l'eccezionalità riconosciuta alla legge n. 113/1985 e, di conseguenza, l'esclusione dei centralinisti ciechi ed ipovedenti dal generale divieto di assunzioni in soprannumero per tutte le restanti categorie protette. Grazie a tale importante successo, l'Unione potrà, a giusta ragione, confrontarsi, in maniera più risoluta e a tutti i livelli istituzionali, con tutte quelle amministrazioni pubbliche (dai Ministeri agli enti locali, Regioni Province e Comuni) che, in nome del processo di *spending review*, di cui al decreto legge 6.7.2012, n. 95, e quindi dello snellimento e della allocazione ottimale del personale, hanno rigettato in più occasioni le richieste di assunzione di personale non vedente, pur in presenza di posti operatore vacanti, adducendo problemi di natura economica e/o di eccedenza di unità in organico. Inoltre vengono espressamente fatte salve tutte le sanzioni amministrative per i datori di lavoro inadempienti ai sensi della normativa vigente.

Un altro successo rilevante nel campo dei diritti dei lavoratori non vedenti è rappresentato dal parere ufficiale della Ragioneria Generale dello Stato che si è espressa positivamente in merito al diritto, in capo ad un centralinista telefonico non vedente, di percepire l'indennità di mansione durante il godimento dei permessi ex art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992.

Il caso era nato dal mancato riconoscimento al centralinista, in servizio presso una amministrazione comunale, dell'indennità di mansione di cui all'art. 9 della legge n. 113/1985, nei giorni di godimento dei permessi assistenziali goduti per se stesso.

Come associazione storica di categoria, l'UICI è intervenuta reiteratamente di fronte alle ferme resistenze del datore di lavoro, denunciandone il comportamento illegittimo, che contrastava con la *ratio* normativa a disciplina di tale indennità e del diritto alla sua percezione. Si ricorda, in proposito, che l'indennità di mansione è dovuta per ogni

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013*

giornata di effettivo servizio svolto in quanto si tratta di un emolumento correlato alla menomazione e connesso <... alla maggiore gravosità della prestazione che consegue all'esistenza della cecità>).

La posizione da sempre sostenuta dall'Unione – e confermata dalla Ragioneria dello Stato³ – è quella secondo cui i permessi presi dai lavoratori disabili gravi per se stessi sono equiparati alla presenza in servizio in termini di percezione di ogni indennità o emolumento, nonché di ogni altro accessorio collegato alla presenza effettiva in attività (differentemente da quanto avviene per coloro che richiedono i permessi per l'assistenza ad un familiare disabile grave).

Continua, comunque, l'impegno di tutte le strutture associative affinché situazioni similari, che vanno a ledere gli interessi morali e materiali dei soggetti disabili e a violare palesemente, da parte datoriale, le specifiche disposizioni impartite dal Legislatore, possano essere risolte nel migliore dei modi, ristabilendo nei confronti di tutti gli interessati uno *status quo* di diritto come centralinisti portatori di handicap visivo, titolari di determinate agevolazioni lavorative.

Va, poi, ricordato, che è stato ottenuto con successo dalla Direzione Regionale del Lavoro dell'Abruzzo - Ufficio Vigilanza Ordinaria, un intervento ispettivo mirato su una serie di datori di lavoro pubblici e privati in Provincia di Teramo, segnalati dettagliatamente dall'Unione, per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla legge n. 113/1985.

A conclusione degli accertamenti sono risultati vacanti i posti-operatore per centralinisti non vedenti o ipovedenti presenti presso alcune amministrazioni pubbliche, in riferimento alle quali l'Unione ha richiesto al locale Centro provinciale per l'impiego di attivare la procedura di copertura, ai sensi della legge n. 113/1985, art. 6, comma 5, che prevede che, qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, il Centro per l'Impiego li invita a provvedere. Trascorso un mese l'ufficio provinciale procede all'avviamento d'ufficio.

Si cerca, in tal modo, di contrastare, per quanto possibile, il fenomeno dell'elusione degli obblighi di legge sul collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti, soprattutto dopo che con l'entrata in vigore dell'articolo 40, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, il datore di lavoro non è più tenuto ad inviare il prospetto informativo se rispetto all'ultimo prospetto inviato non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Al riguardo, l'UICI ha chiesto più volte alla Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro di diramare sul territorio soluzioni operative più stringenti per lo svolgimento delle attività di ispezione in loco degli Uffici di Vigilanza e Controllo, secondo parametri di valutazione omogenei per tutti.

Nella maggior parte dei casi, purtroppo, l'attività ispettiva si limita a richiedere ai datori di lavoro le generiche caratteristiche tecniche del centralino in uso, senza effettuare poi alcun accertamento di verifica delle dichiarazioni rese.

Inoltre, grazie alla reiterata azione di pressione condotta dalla Presidenza Nazionale, l'INPS ha previsto un piano di riqualificazione professionale del personale centralinista non vedente, adibendolo a nuove mansioni, a seconda delle esigenze della sede periferica di appartenenza.

Si tratta, più in particolare, del Contact Center Multicanale di recente attivazione e del servizio di Sportello Mobile per invalidi e anziani, attivato in via sperimentale a Roma e in fase di graduale estensione sul territorio; per entrambi i servizi la gestione verrà demandata principalmente a personale centralinista disabile.

³ Nonché da altri rilevanti pareri d'autorità fra i quali:

* Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, nota 18.07.2012, Prot. n. 29458, con cui è stata confermata la specialità della norma a disciplina dell'indennità di mansione.

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013

L'INPS, ha assicurato che nel nuovo modello organizzativo in seno all'Istituto massima è la considerazione accordata agli operatori telefonici non vedenti, nel loro ruolo di responsabilità nei confronti dei cittadini, continuando ad esprimere professionalità, competenza e cortesia nell'approccio all'utente.

Lo Sportello Mobile, che sarà riservato all'erogazione agevolata di prodotti istituzionali ai cittadini che potrebbero trovare difficoltà nell'uso dei canali di contatto ordinariamente messi a disposizione degli utenti, rientra in un contesto di crescita dell'efficienza amministrativa e di aumento della qualità delle prestazioni che l'INPS vuole garantire ai cittadini e alle imprese; per il raggiungimento di questi targets sono attivamente coinvolti anche gli operatori telefonici non vedenti, su cui l'Istituto va ad investire in termini di riqualificazione professionale.

In una prima fase il servizio Sportello Mobile sarà destinato a circa 605 mila invalidi civili, sordi e ciechi civili ultraottantacinquenni titolari delle indennità di accompagnamento, speciale e di comunicazione. Allo Sportello Mobile si potrà accedere chiamando i numeri telefonici dedicati e identificandosi attraverso un codice personalizzato.

In ambito occupazionale, poi, l'Unione ha avuto maggiori rassicurazioni sulle sorti delle postazioni di operatore attive presso i centralini telefonici, in riferimento alle quali verranno poste in essere nuove assunzioni relativamente alle sostituzioni degli operatori privi della vista dimissionari, in ogni caso.

Resta in fase interlocutoria, invece, la situazione dei centralinisti in servizio presso l'Agenzia delle Entrate, dove l'introduzione del sistema VOIP ha centralizzato, complessivamente e su base nazionale, la funzione di risponditore automatico.

A parere dell'Unione, che si è attivata per la costituzione di un apposito tavolo tecnico di confronto, anche in tale contesto l'opportunità di specializzare gli operatori telefonici in professionalità superiori (gestione di comunicazioni *inbound* e *outbound*, utilizzo di data base, i cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2000, in applicazione dell'art. 45, comma 12, della legge n. 144/1999), senza penalizzare le aspettative di chi li ha assunti, va vista come investimento su una preziosa risorsa che è già alle dipendenze e che attende solo di essere meglio razionalizzata in termini di forza lavoro attiva.

Protocollo d'intesa UICI, sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro

Nel tentativo di allargare ulteriormente i servizi in favore dei non vedenti in campo lavorativo, l'Unione ha cercato un *trade d'union* tra i principali attori politici, amministrativi e sociali, a riprova della bontà di un sistema associativo che deve condurre progressivamente e nel modo più utile possibile alla acquisizione di una precisa conoscenza del non vedente e delle sue spendibilità nella società.

Alla base di tale operazione vi è la convinzione che senza intesa con i più importanti operatori nel settore non si potranno mai costruire indirizzi tattici e pratici orientati tra le forze sociali, soprattutto laddove ci si limiti ad una teorica ortodossia dello Stato in termini più concettuali che fattuali.

In tale ottica è stata favorita la collaborazione tra l'Unione e i soggetti coinvolti in materia, le organizzazioni sindacali e i datori di lavoro, al fine di favorire l'accesso e la permanenza dei disabili visivi nel mondo del lavoro, elaborando contestualmente una strategia condivisa che sappia contemperare tutti gli interessi in gioco.

È stato, pertanto, elaborato un apposito protocollo d'intesa che ha previsto una comunione d'intenti sui seguenti aspetti:

1. costante consultazione e confronto sulle tematiche inerenti alla disabilità visiva e al mondo del lavoro;
2. elaborazione di documenti comuni sulle proposte di legge in materia, nel rispetto delle reciproche posizioni e identità;
3. promozione di iniziative pubbliche unitarie su tematiche di comune interesse e sostegno ad attività di ricerca e di prevenzione, allo scopo di ridurre il più possibile situazioni di disabilità;

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013

4. sinergica collaborazione tra l'U.I.C.I. e alcuni servizi delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, con scambio di informazioni utili (ricerca, pubbliche relazioni, uffici legali, ecc);
5. impegno di tutte le parti alla sensibilizzazione delle categorie rappresentate affinché inseriscano nelle piattaforme nazionali e locali normative di favore ai fini dell'ingresso nel mondo del lavoro dei disabili e del contrasto ad eventuali cause di discriminazione per il loro sviluppo di carriera;
6. costituzione, a livello regionale e provinciale, di Commissioni U.I.C.I Onlus, organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro analoghe a quella operante a livello nazionale, per trattare le tematiche di cui innanzi con riferimento alle realtà territoriali;
7. realizzazione di attività di informazione, documentazione ed orientamento, sia a favore degli studenti e dei lavoratori non vedenti sia delle imprese, in modo da permettere delle scelte adeguate e consapevoli;
8. attivare corsi di formazione o di riqualificazione professionali avvalendosi della facoltà prevista dall'art.4 comma 5 della legge n. 68/99.

Al momento, hanno sottoscritto il predetto protocollo di intesa, CGIL, CISL e UIL Fpl e, per parte datoriale, la Federsolidarietà, in attesa della firma della Lega Coop, interessata altresì a collaborare a vario titolo con l'UICI.

Formazione professionale – Fondi FSE – Nuove qualifiche professionali.

Nell'ambito di progetti su lavoro per l'integrazione si è cercato di incentivare l'offerta di corsi di formazione e/o riqualificazione professionale per non vedenti, ricorrendo, per il loro finanziamento, alla grande opportunità data dal Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013 (Asse III – Inclusione sociale).

Infatti, nonostante il riconoscimento dell'equipollenza del centralinista non vedente a tre nuove figure professionali per i ciechi ai sensi del D.M. 10 gennaio 2000 e alla figura di operatore amministrativo segretariale ai sensi del D.M. 11 luglio 2011, resta l'impossibilità, per i non vedenti che hanno seguito nuovi corsi professionali avanzati, di essere assunti obbligatoriamente così qualificati, iscrivendosi, se non come centralinisti non vedente di base, all'Albo Nazionale di categoria con la qualifica di operatore segretariale o con altra qualifica. Il mancato riconoscimento delle figure equipollenti non permette a giovani ciechi e ipovedenti di differenziarsi sul mercato, limitandosi, da un punto di vista di spendibilità, a restare nell'alveo della qualifica professionale del centralinista di base.

Iniziative varie

L'Unione, in particolare la Sezione Provinciale di Brescia, ha condotto a termine con successo una azione nei confronti della locale ASL su una questione di immotivata esclusione dei non vedenti da un bando di concorso.

Il bando in esame, teso alla assunzione di un dirigente amministrativo, aveva previsto implicitamente l'esclusione dei non vedenti, con la richiesta, tra i requisiti, del possesso della patente B per l'espletamento delle mansioni assegnate.

Tenendo presente che, a meno di particolari specificità di settore, il profilo amministrativo in questione può essere ricoperto da un non vedente anche all'esterno con l'ausilio di un accompagnatore o del cane guida, gli organi dell'Unione hanno fatto ricorso in via amministrativa avverso la clausola del bando asseritamente illegittima, chiedendone la eliminazione, forti della normativa a supporto (in particolare: legge n. 120/1991, art. 1 sulla idoneità fisica all'impiego, salvo la natura ostativa dei compiti che la posizione di lavoro potrebbe comportare; legge n. 67/2006 sulla non discriminazione).

La posizione dell'Unione si è basata sostanzialmente sulla consapevolezza che i lavoratori non vedenti sono dotati di autonomia decisionale per assumere la responsabilità e i poteri di una gestione operativa connessa al raggiungimento di risultati certi e verificabili. Ciò considerato, la ASL ha compreso e accolto le ragioni dell'Unione e con decreto del D.G. n. 120 del 7.3.2013 ha eliminato la clausola contestata,

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013*

provvedendo contestualmente alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Nel corso dell'anno va ricordata anche l'organizzazione del Convegno: "Il rischio di esclusione dal lavoro dei ciechi e degli ipovedenti: realtà ed ipotesi di soluzioni", tenutosi presso l'Aula Consiliare dell'Amministrazione Provinciale di Roma il giorno 28 novembre 2013.

Nell'occasione, oltre a testimonianze di lavoratori non vedenti, sono state svolte importanti relazioni, fra le quali si ricordano:

- Il lavoro dei non vedenti tra tradizione ed innovazione;
- Gli accomodamenti ragionevoli dell'ambiente di lavoro nel diritto al lavoro delle persone con disabilità, la novità "non nuova" del decreto lavoro;
- Opportunità lavorative per i disabili visivi nella società postindustriale: dalle sperimentazioni dell'I.Ri.Fo.R. l'offerta di nuove prospettive di lavoro per i nostri giovani;
- Figure professionali individuate dal Decreto Salvi, realtà e prospettive;
- Proposte di modifica alla L. 113/1985: contributi figurativi dei ciechi, possibili soluzioni;
- La figura del massofisioterapista: realtà e prospettive;
- Riconversione professionale dei lavoratori con disabilità visiva in aziende pubbliche.

È stato anche illustrato il protocollo d'intesa ABI/UICI di cui si riferisce nella Sezione dedicata all'autonomia

Fisioterapisti

Nel corso del 2013 si è concretizzato un risultato di rilievo anche per quanto riguarda la situazione occupazionale dei fisioterapisti non vedenti e ipovedenti.

Infatti, i terapisti della riabilitazione non vedenti ex legge 29 del 1994 sono stati finalmente riconosciuti equipollenti ai fisioterapisti

Questo è uno dei risultati del tavolo tecnico istituito sui problemi del lavoro dei non vedenti presso il Ministero del lavoro, visto che questo era un problema che oramai si trascinava senza apparenti possibili soluzioni, da circa vent'anni.

Al riguardo il Direttore Generale delle professioni sanitarie del Ministero della Salute, ha chiarito definitivamente la questione, con una apposita interpretazione autentica, condivisa con il Ministero del lavoro e con il MIUR, per gli aspetti di competenza, secondo cui il decreto ministeriale 27 luglio 2000 prevede l'equipollenza tra il previgente diploma di terapeuta della riabilitazione e il diploma universitario (oggi laurea) di fisioterapista.

Ad ulteriore riprova, viene menzionata, altresì, tra le numerose pronunce giurisprudenziali, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 6444 del 28 ottobre 2011, che ha ricostruito in un caso concreto i rapporti tra la nuova professione sanitaria ed il vecchio titolo di terapeuta della riabilitazione.

La Direzione Generale citata è stata, perciò, dell'avviso, che il fisioterapista non vedente abbia diritto all'iscrizione nell'elenco di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, restando impregiudicato anche il diritto dei terapisti della riabilitazione non vedenti, che abbiano conseguito il relativo titolo prima dell'entrata in vigore della legge 26 febbraio

Successivamente, da una più attenta analisi del testo sopra riportato, sono emerse alcune perplessità sulla forza del provvedimento e sulla sua efficacia.

Pertanto, uno studio condotto dai competenti uffici della Presidenza Nazionale ha specificato chiaramente che l'equipollenza tra il previgente diploma di terapeuta della riabilitazione e il diploma universitario (oggi laurea triennale) di fisioterapista è valida a tutti gli effetti di legge. Di conseguenza, e questo è il punto di maggiore rilievo, i fisioterapisti non vedenti hanno diritto all'iscrizione nell'elenco di cui alla legge 29/1994, valido ai fini del collocamento obbligatorio, così come avvenuto in passato per i terapisti della riabilitazione, che si svolgerà secondo i medesimi criteri individuati

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013*

dalla normativa in vigore. Pertanto, qualunque comportamento difforme tenuto dalle ASL o altre strutture obbligate all'assunzione, potrà essere segnalato sia al Ministero della Salute che al Ministero del Lavoro, che potranno provvedere per il seguito di competenza.

Per quanto concerne le modalità di accesso al lavoro per i fisioterapisti non vedenti e ipovedenti, è stato, quindi, precisato che l'assunzione dei fisioterapisti non vedenti deve avvenire attraverso il meccanismo del collocamento obbligatorio di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 e del successivo D.M. 22 dicembre 1994, n. 775.

Ciò in base all'equipollenza prima ricordata che deve essere considerata valida a tutti gli effetti di legge, ivi compresa l'iscrizione nell'elenco di cui alla legge 29/1994, valido ai fini del collocamento obbligatorio secondo i criteri individuati dalla normativa in vigore.

Pertanto, la domanda di iscrizione all'Albo professionale deve essere rivolta ai direttori degli uffici regionali del lavoro anche tramite i centri provinciali per l'impiego.

La documentazione da presentare comprende il titolo di studio conseguito (Diploma Universitario o titolo equipollente ai sensi delle leggi vigenti) e certificato sanitario pubblico dal quale risulti lo status visivo, vale a dire che il richiedente sia privo della vista o disponga di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti (la certificazione può, ovviamente, fare riferimento agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001).

Tutta l'attività ispettiva concernente il rispetto delle normative sul collocamento obbligatorio delle persone con disabilità (comprese le normative speciali per i non vedenti), spetta all'Ispettorato del lavoro cui vanno formalmente segnalate tutte le eventuali inadempienze da parte dei datori di lavoro pubblici e privati. Solo tale ufficio ha, infatti, il potere di iniziare le procedure di avviamento obbligatorio (nel caso di datori pubblici) e di irrogare in ogni caso le sanzioni previste dalle normative vigenti. La normale attività amministrativa concernente il collocamento al lavoro spetta, invece, ai centri provinciali per l'impiego.

Al riguardo, si conferma l'importanza di segnalare per iscritto qualunque caso concreto di comportamento difforme tenuto dalle strutture obbligate all'assunzione o dagli uffici competenti del Ministero del Lavoro, in modo che si possa procedere ad una comunicazione formale sia al Ministero della Salute che al Ministero del Lavoro per provvedere per il seguito di competenza.

Previdenza

In materia di previdenza, in seguito all'entrata in vigore delle recenti riforme, la Presidenza nazionale è dovuta intervenire in risposta voci allarmanti e spesso confuse sull'interpretazione della norma che permette di poter accedere, in via del tutto eccezionale e comunque fino al 2017, al trattamento anticipato di anzianità senza incorrere in penalizzazioni.

I dubbi si erano concentrati su come debbono essere considerate, ai fini del computo della base contributiva utile, le assenze disciplinate dalla legge n. 104/1992 per l'assistenza a familiari disabili gravi e le maggiorazioni figurative riservate ad alcune categorie di lavoratori, tra cui, di nostro specifico interesse, i minorati della vista.

Da un punto di vista normativo si deve fare riferimento in particolare all'art. 6, comma 2-*quater*, della legge 24.2.2012, n. 14, di conversione del decreto legge n. 216 del 2011, che va a modificare l'art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge 22.12.2011, n. 214.

In tali sedi, il legislatore ha previsto quanto segue: tutti coloro che, entro la data del 31 dicembre 2017, faranno valere una anzianità contributiva pari a 42 anni e 2 mesi se uomini e a 41 anni e 2 mesi se donne (requisiti parametrati secondo le previsioni dell'art. 24, comma 10, 3° e 4° periodo, decreto legge n. 201/2011, oltre all'assoggettamento alla speranza di vita), potranno accedere al pensionamento con un'età anagrafica inferiore ai 62 anni, senza incorrere nelle penalizzazioni sull'ammontare della pensione (come è noto, chi richiede il pensionamento prima dei 62 anni subisce la penalizzazione dell'1

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013*

per cento per ogni anno di anticipo entro un massimo di due anni e del 2 per cento per ogni ulteriore anno rispetto ai primi due).

La base contributiva utile a tal fine è quella derivante da prestazione effettiva di lavoro, sebbene la c.d. Riforma Fornero abbia previsto delle deroghe relativamente ad alcuni istituti previdenziali che coprono figurativamente le assenze del dipendente, ovvero nel caso in cui l'anzianità figurativa derivi da astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e in sede di CIG ordinaria.

Esclusivamente nei citati casi la contribuzione figurativa maturata viene sommata ai contributi effettivamente versati per il calcolo della base contributiva generale necessaria al raggiungimento dei requisiti necessari per accedere al trattamento anticipato di anzianità senza penalizzazioni.

Nulla viene detto, invece, per quanto riguarda i permessi ex legge n. 104/1992, art. 33, comma 3, per l'assistenza a familiari disabili gravi e, nel campo delle maggiorazioni previdenziali, relativamente ai mesi di anzianità figurativa concessi ai lavoratori portatori di handicap (di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 e, per i non vedenti, di cui alla legge n. 113/1985, art. 9, comma 2, e alla legge n. 120/1991, art. 2).

Secondo una stima approssimativa, in caso di mancato riconoscimento dei periodi sopra indicati, la previsione è che la pensione slitti anche di due anni.

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si è rivolta al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per cercare di far includere, tra le deroghe prima citate, anche i periodi di contribuzione figurativa in favore dei lavoratori disabili, specificamente con riferimento ai giorni di assenza dal lavoro per l'assistenza a familiare disabile (legge n. 104/1992, art. 33, comma 3), ai periodi di congedo straordinario di cui all'art. 42 del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151, e alla maggiorazione figurativa riservata a particolari categorie di lavoratori per il carattere usurante dell'attività prestata (tra cui, appunto, i lavoratori non vedenti).

Purtroppo, come è già stato precisato nella Sezione dedicata ai rapporti con il Parlamento, l'apposito emendamento presentato a nome della FAND per tutelare i diritti dei lavoratori disabili è stato solo parzialmente accolto nella legge di stabilità 2014, andando a considerare unicamente i periodi di permesso o congedo di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992.

*Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS * Relazione sull'attività per l'anno 2013*

PENSIONISTICA E SERVIZI SOCIALI

In questa sezione vengono riportate le attività, svolte nel 2012, relative alle procedure di riconoscimento della minorazione visiva e di erogazione delle provvidenze economiche in favore dei non vedenti da parte dello Stato (prima di competenza del Ministero dell'Interno e ora dell'INPS). Dell'argomento si è trattato anche nella Sezione della presente relazione dedicata all'Organizzazione, per quanto concerne le azioni di protesta svolte in collaborazione con altre Associazioni di e per persone disabili.

- Pensionistica

Provvidenze economiche

Nella materia la problematica di maggior rilievo emersa nel 2013, una volta accantonato il disegno di legge A.C. 4566 di delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale presentato nel corso del 2011, è stata l'azione relativa all'art. 5 del c.d. decreto "Salva-Italia" sull'introduzione dell'ISEE come strumento di individuazione dei soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali, della quale si è già riferito nelle precedenti sezioni della presente relazione.

Vanno, invece, segnalate due iniziative della Presidenza Nazionale UICI, di grande effetto promozionale, che hanno cercato di porre un argine al dilagante fenomeno dei c. d. falsi ciechi che in molte occasioni, dopo una virulenta e degradante esposizione mediatica senza contare immotivati provvedimenti di sequestro preventivo di beni, si è scoperto essere perfettamente in regola con la legge: l'organizzazione di una conferenza stampa *on-line* per dare voce ai presunti falsi ciechi e dare loro modo di raccontare la propria storia, le proprie sensazioni ed il proprio stato d'animo per quanto loro accaduto; la realizzazione, con alcuni di essi, di un filmato da rendere di pubblico dominio inserendolo nei principali social network.

La conferenza stampa intitolata "La verità sui falsi ciechi" si è tenuta a Roma l'11 aprile 2013 ed è stata trasmessa in *streaming* attraverso la Rubrica "Parla con l'Unione". Nell'occasione sono intervenuti: il Filippo Cruciani, Direttore F.F. della Clinica Oculistica all'Università "La Sapienza" di Roma - Policlinico Umberto I; Francesca De Carolis, Giornalista radiofonica; Stefania Fortini, Responsabile del Servizio di Psicologia del Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione e la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti (IAPB Italia onlus); Raffaele Migliorini, Responsabile del Management Sanitario Esterno INPS; Mauro Salducci, Specialista e Docente Universitario in Medicina Legale e delle Assicurazioni.

Sono state anche ascoltate le testimonianze di alcune persone erroneamente considerate falsi ciechi.

Nell'occasione il Presidente Nazionale ha tenuto precisare che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti combatte senza se e senza ma i falsi ciechi perché essi tolgono ai ciechi veri il lavoro, l'indennità di accompagnamento, la pensione, la dignità: in sintesi, perché tutto ciò che viene dato ai falsi ciechi viene tolto ai ciechi veri.

Inoltre ha espresso gratitudine alla Guardia di Finanza e all'Arma dei Carabinieri per la loro opera di moralizzazione.

Peraltro, ha ricordato che la conferenza stampa si è prefissa lo scopo di far emergere la verità sui falsi ciechi: infatti, alcuni di loro sono stati considerati tali ma a seguito di ulteriori accertamenti sono risultati ciechi totali, probabilmente a causa di una insufficiente informazione sulla realtà dei ciechi e degli ipovedenti e sulle diverse tipologie di minorazione visiva.

Infatti, è accaduto spesso che alcuni comportamenti, assolutamente compatibili con la cecità, siano stati considerati indizio di falsa cecità. Di conseguenza, non si è in alcun modo inteso organizzare una contro-campagna a favore dei falsi ciechi, quanto piuttosto fornire elementi utili ai fini della conoscenza del fenomeno.